Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7
www.onb.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI N. 858 DEL 22/07/2021

OGGETTO: DOCUMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 433 DEL 26 SETTEMBRE 2019 IN TEMA DI SVOLGIMENTO *ON-LINE* DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN CAMPO NUTRIZIONALE. PROROGA STATO DI EMERGENZA E PROVVEDIMETNI CONSEQUENZIALI.

Il giorno **22/07/2021**, parte nella sede di via Icilio, n. 7, e parte in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, ritualmente convocato, nella seguente composizione:

1.	Vincenzo D'Anna	Presidente	*Presente* ☐	*Assente* ☒	*In presenza* ☐	*Da remoto* ☐
2.	Pietro Miraglia	Vicepresidente	*Presente* ☒	*Assente* ☐	*In presenza* ☒	*Da remoto* ☐
3.	Pietro Sapia	Tesoriere	*Presente* ☒	*Assente* ☐	*In presenza* ☒	*Da remoto* ☐
4.	Duilio Lamberti	Segretario	*Presente* ☒	*Assente* ☐	*In presenza* ☐	*Da remoto* ☒
5.	Gennaro Breglia	Consigliere	*Presente* ☒	*Assente* ☐	*In presenza* ☐	*Da remoto* ☒
6.	Claudia Dello Iacovo	Consigliere	*Presente* ☒	*Assente* ☐	*In presenza* ☐	*Da remoto* ☒
7.	Stefania Papa	Consigliere	*Presente* ☒	*Assente* ☐	*In presenza* ☒	*Da remoto* ☐
8.	Franco Scicchitano	Consigliere	*Presente* ☒	*Assente* ☐	*In presenza* ☒	*Da remoto* ☐
9.	Alberto Spanò	Consigliere	*Presente* ☒	*Assente* ☐	*In presenza* ☐	*Da remoto* ☒

Assume la presidenza: Dr. Pietro Miraglia

Con l'assistenza del Segretario, Dr. Duilio Lamberti

IL VICEPRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

Su proposta: del Consigliere Claudia Dello Iacovo

Premesso che

- in data 22 luglio 2021, Consiglio dei Ministri n. 30, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica del COVID-19, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni;

Considerato che

- le misure finora adottate dal Governo si risolvevano, tra l'altro, in una serie di rigorose regole di condotta finalizzate a scongiurare la creazione di situazioni di assembramento tali da non consentire il rispetto del distanziamento sociale ovvero di evitare la permanenza continuata di più soggetti non conviventi all'interno di locali chiusi;

Rilevato che

- durante il *lockdown* della scorsa primavera, con diversi decreti presidenziali, poi ratificati dal Consiglio, in ragione del particolare rigore delle misure disposte, nel tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e la assoluta straordinarietà della situazione - che hanno imposto una drastica limitazione della mobilità, da un lato, e l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a limitare l'assembramento di persone, dall'altro - è stato stabilito di porre in essere interventi in grado di temperare alcune preclusioni, anche di carattere deontologico, all'esercizio della professione di biologo, in modo da favorire quanto più possibile il ricorso a strumenti di collegamento da remoto;

- più in particolare, con tali decreti, si era tra l'altro stabilito di sospendere i divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento on-line dell'attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il professionista adottasse tutte le precauzioni di carattere tecnico necessarie ad accertare l'identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video;

Considerato che

- per quanto concerne lo svolgimento dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi aveva avvertito la necessità di dettare, con la citata delibera n. 433 del 26 settembre 2019, indirizzi più puntuali sulla materia;

- nella delibera si specifica che a tali indirizzi i biologi iscritti dovranno conformarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice Deontologico ("*Il biologo, nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, i provvedimenti delle autorità amministrative, l'ordinamento professionale e le deliberazioni del Consiglio dell'ONB*");

- nel documento, più in particolare, si legge quanto segue:

"***L'attività professionale in campo nutrizionale non può essere svolta online***.

È dovere del professionista accertare l'identità della persona che chiede la sua consulenza, atto questo che può essere garantito esclusivamente da un incontro personale in struttura adeguata e verificare che l'intervento richiesto sia riferito direttamente al soggetto che lo richiede, al fine di scongiurare il rischio che venga utilizzato per altri soggetti o con finalità improprie.

Si ritiene, infatti, che il carattere personale del trattamento, oltre che la tutela dello stato di salute del soggetto, esigano una precisa e diretta attività di anamnesi, volta all'acquisizione di informazioni dietetiche attuali e/o pregresse, all'analisi delle singole situazioni, alla conoscenza dello stato di salute, delle abitudini generali e quindi dell'assunzione di nutrienti del soggetto stesso nonché ad una accurata valutazione dei bisogni energetici e nutritivi individuali attraverso l'utilizzo di strumentazioni e metodiche specifiche e validate scientificamente, attività questa che non può che avvenire in presenza della persona e nel pieno rispetto della privacy, sì da garantire l'instaurarsi di un rapporto di fiducia indispensabile per l'efficacia stessa del percorso nutrizionale che si intende iniziare.

In breve, il Biologo deve:

- incontrare il cliente personalmente e frontalmente in ambienti idonei secondo la normativa vigente;

- verificare la coerenza tra l'intervento richiesto ed il soggetto che lo richiede;

- analizzare eventuale documentazione ("anamnesi fisiopatologica" del medico curante e/o cartella clinica e/o documentazioni mediche allegate e/o analisi) e poter porre eventuali quesiti per meglio comprendere il quadro.

- rilevare le misure con sistemi, strumenti e metodi affidabili e validati. È vietato demandare tale rilievo al cliente personalmente.

Ciò premesso, le attività successive, quali a titolo esemplificativo, la trasmissione della dieta, i chiarimenti e/o gli altri suggerimenti inerenti un rapporto già consolidato, potranno, con le dovute cautele, essere forniti attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche.

È, altresì, consentito tenere rubriche o siti internet di approfondimento scientifico e professionale, nel rispetto della normativa di settore, alla imprescindibile condizione che abbiano ad oggetto informazioni generali legate all'educazione alimentare, al valore nutrizionale degli alimenti ovvero a tutte le altre informazioni, purché basate su evidenze scientifiche, banche dati e linee guida qualificate, che prescindono dal singolo caso e dal rapporto personale tra professionista e paziente e che non costituiscano veicolo diretto per il reperimento di clientela. Anche per siffatte tipologie di attività sarà, comunque, necessario ed indispensabile che il professionista si attenga ai principi etici e deontologici propri della professione";

- che, tuttavia, la pandemia ha ormai determinato un radicale cambiamento di tutte le dinamiche lavorative e professionali, un esponenziale aumento della diffusione di mezzi di videocomunicazione e un progressivo affinamento delle tecnologie finalizzate alla sicurezza e all'accuratezza dei collegamenti, tali da rendere indispensabile un più organico ripensamento sul contenuto del predetto documento che possa essere più confacente;

Valutata

- l'opportunità, nelle more dell'adozione di un più organica rivisitazione del citato documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019, di prorogare la sospensione dei divieti, in esso contenuti, in tema di svolgimento on-line dell'attività professionale in campo nutrizionale, quantomeno fino alla durata dello stato di emergenza nazionale deliberato al Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 e, dunque, fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che

- è opportuno, tuttavia, individuare le seguenti modalità di svolgimento delle prestazioni a distanza:

a) il professionista biologo, dovendo utilizzare una piattaforma che garantisca il rispetto della normativa in materia di protezione dati personali, deve evitare l'utilizzo di sistemi di messaggistica comuni che non garantiscono la sicurezza delle informazioni;

b) il professionista biologo, previa accettazione dell'incarico, dovrà verificare che la prestazione sia richiesta dal paziente che si è materialmente collegato, accertandone, in ogni fase, l'identità;

c) il professionista biologo, accettato l'incarico, dovrà debitamente informare il paziente per iscritto delle modalità attraverso cui si svolgerà la visita a distanza

in tempo reale;

d) il professionista biologo dovrà accertarsi, in ogni fase della visita, che il collegamento avvenga in tempo reale al fine di consentire di identificare e interagire il paziente;

e) il professionista biologo ha la possibilità di richiedere al paziente -ove lo ritenga necessario- e analizzare eventuale documentazione ("anamnesi fisiopatologica" del medico curante e/o cartella clinica e/o documentazioni mediche allegate e/o analisi) e poter porre eventuali quesiti per meglio comprendere il quadro;

f) il professionista biologo dovrà istruire e guidare il paziente, anche con l'aiuto di file-guida precedentemente inoltrati allo stesso, nell'attività di rilevazione personale delle misure con sistemi, strumenti e metodi affidabili e validati che assicurino l'affidabilità dei parametri rilevati;

g) il professionista biologo dovrà elaborare il piano nutrizionale basandosi su quanto rilevato nel corso della visita a distanza e in tempo reale condotta per il tempo necessario a soddisfare i requisiti qualitativi di una prestazione sanitaria e non, dunque, avendo riguardo, esclusivamente, ai dati acquisiti dalla compilazione di questionari o moduli on-line;

h) il professionista biologo potrà, ove lo ritenga necessario e/o opportuno, previo consenso del paziente, avvalersi della collaborazione di uno o più colleghi biologi che operano sul territorio nazionale anche al fine di effettuare le valutazioni antropometriche del paziente di persona;

i) dovrà essere fornita una specifica informativa al trattamento dei dati personali che illustri con chiarezza:

1) il Titolare del trattamento (in alcuni casi potrebbe essere necessario stipulare tra due o più professionisti coinvolti nella prestazione un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679);

2) le misure di sicurezza adottate per garantire la sicurezza delle informazioni (integrità, riservatezza e disponibilità), sia in fase di trasmissione che di conservazione delle stesse;

3) le misure di sicurezza adottare per la protezione delle informazioni da accessi non autorizzati, accessi abusivi, perdita o distruzione);

4) i diritti specifici dell'interessato, e le modalità per esercitarli in modalità telematica;

Visti

- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 ("*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25, e, in particolare, gli artt. 4 e 9, commi 1, 2 e 3;

- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ("*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dall'art. 4 della legge 3/2018;

- il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018 ("*Ordinamento della professione di biologo*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018;

Visti

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-*bis*, e dell'articolo 4;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e *2*, comma 1;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da*

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

- il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «*Misure urgenti relative all'emergenza da COVID-19*»;

- il decreto-legge 22 maggio 2021, n. 73, recante «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*»;

- il documento di «*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale*», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, recante «*Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare*

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*»;

- le ordinanze del Ministro della Salute adottate in esecuzione delle summenzionate norme;

Tutto ciò premesso

Il proponente	***Visto ai fini della regolarità amministrativa***	***Visto ai fini della copertura finanziaria***
Il Consigliere	**Il Direttore del Servizio di coordinamento dell'Area Amministrativa**	**Il Consigliere Tesoriere**
Dr.ssa Claudia Dello Iacovo	Dott. Pasquale Piscopo	Dr. Pietro Sapia

PROPONE

- di prorogare la sospensione dei divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019, in tema di svolgimento on-line dell'attività professionale in campo nutrizionale, fino alla durata dello stato di emergenza nazionale deliberato al Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 e, dunque, fino al 31 dicembre 2021;

individuare le seguenti modalità di svolgimento delle prestazioni a distanza:

a) il professionista biologo, dovendo utilizzare una piattaforma che garantisca il rispetto della normativa in materia di protezione dati personali, deve evitare l'utilizzo di sistemi di messaggistica comuni che non garantiscono la sicurezza delle informazioni;

b) il professionista biologo, previa accettazione dell'incarico, dovrà verificare che la prestazione sia richiesta dal paziente che si è materialmente collegato, accertandone, in ogni fase, l'identità;

c) il professionista biologo, accettato l'incarico, dovrà debitamente informare il paziente per iscritto delle modalità attraverso cui si svolgerà la visita a distanza in tempo reale;

d) il professionista biologo dovrà accertarsi, in ogni fase della visita, che il collegamento avvenga in tempo reale al fine di consentire di identificare e interagire il paziente;

e) il professionista biologo ha la possibilità di richiedere al paziente -ove lo ritenga necessario- e analizzare eventuale documentazione ("anamnesi fisiopatologica" del medico curante e/o cartella clinica e/o documentazioni mediche allegate e/o analisi) e poter porre eventuali quesiti per meglio comprendere il quadro;

f) il professionista biologo dovrà istruire e guidare il paziente, anche con l'aiuto di file-guida precedentemente inoltrati allo stesso, nell'attività di rilevazione personale delle misure con sistemi, strumenti e metodi affidabili e validati che assicurino l'affidabilità dei parametri rilevati;

g) il professionista biologo dovrà elaborare il piano nutrizionale basandosi su quanto rilevato nel corso della visita a distanza e in tempo reale condotta per il tempo necessario a soddisfare i requisiti qualitativi di una prestazione sanitaria e non, dunque, avendo riguardo, esclusivamente, ai dati acquisiti dalla compilazione di questionari o moduli on-line;

h) il professionista biologo potrà, ove lo ritenga necessario e/o opportuno, previo consenso del paziente, avvalersi della collaborazione di uno o più colleghi biologi che operano sul territorio nazionale anche al fine di effettuare le valutazioni antropometriche del paziente di persona;

i) dovrà essere fornita una specifica informativa al trattamento dei dati personali che illustri con chiarezza:

1) il Titolare del trattamento (in alcuni casi potrebbe essere necessario stipulare tra due o più professionisti coinvolti nella prestazione un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679);
2) le misure di sicurezza adottate per garantire la sicurezza delle informazioni (integrità, riservatezza e disponibilità), sia in fase di trasmissione che di conservazione delle stesse;
3) le misure di sicurezza adottare per la protezione delle informazioni da accessi non autorizzati, accessi abusivi, perdita o distruzione);
4) i diritti specifici dell'interessato, e le modalità per esercitarli in modalità telematica;

- di dare la massima pubblicità alle misure adottate su tutti i canali di comunicazione dell'Ordine nazionale dei biologi;

*****

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Letta la proposta di deliberazione che precede, con i voti espressi come da verbale dell'odierna seduta

DELIBERA

- di prorogare la sospensione dei divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019, in tema di svolgimento on-line dell'attività professionale in campo nutrizionale, fino alla durata dello stato di emergenza nazionale deliberato al Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 e, dunque, fino al 31 dicembre 2021;

individuare le seguenti modalità di svolgimento delle prestazioni a distanza:

a) il professionista biologo, dovendo utilizzare una piattaforma che garantisca il rispetto della normativa in materia di protezione dati personali, deve evitare l'utilizzo di sistemi di messaggistica comuni che non garantiscono la sicurezza delle informazioni;

b) il professionista biologo, previa accettazione dell'incarico, dovrà verificare che la prestazione sia richiesta dal paziente che si è materialmente collegato, accertandone, in ogni fase, l'identità;

c) il professionista biologo, accettato l'incarico, dovrà debitamente informare il paziente per iscritto delle modalità attraverso cui si svolgerà la visita a distanza in tempo reale;

d) il professionista biologo dovrà accertarsi, in ogni fase della visita, che il collegamento avvenga in tempo reale al fine di consentire di identificare e interagire il paziente;

e) il professionista biologo ha la possibilità di richiedere al paziente -ove lo ritenga necessario- e analizzare eventuale documentazione ("anamnesi fisiopatologica" del medico curante e/o cartella clinica e/o documentazioni mediche allegate e/o analisi) e poter porre eventuali quesiti per meglio comprendere il quadro;

f) il professionista biologo dovrà istruire e guidare il paziente, anche con l'aiuto di file-guida precedentemente inoltrati allo stesso, nell'attività di rilevazione personale delle misure con sistemi, strumenti e metodi affidabili e validati che assicurino l'affidabilità dei parametri rilevati;

g) il professionista biologo dovrà elaborare il piano nutrizionale basandosi su quanto rilevato nel corso della visita a distanza e in tempo reale condotta per il tempo necessario a soddisfare i requisiti qualitativi di una prestazione sanitaria e non, dunque, avendo riguardo, esclusivamente, ai dati acquisiti dalla compilazione di questionari o moduli on-line;

h) il professionista biologo potrà, ove lo ritenga necessario e/o opportuno, previo consenso del paziente, avvalersi della collaborazione di uno o più colleghi biologi che operano sul territorio nazionale anche al fine di effettuare le valutazioni antropometriche del paziente di persona;

i) dovrà essere fornita una specifica informativa al trattamento dei dati personali che illustri con chiarezza:

1) il Titolare del trattamento (in alcuni casi potrebbe essere necessario stipulare tra due o più professionisti coinvolti nella prestazione un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679);
2) le misure di sicurezza adottate per garantire la sicurezza delle informazioni (integrità, riservatezza e disponibilità), sia in fase di trasmissione che di conservazione delle stesse;
3) le misure di sicurezza adottare per la protezione delle informazioni da accessi non autorizzati, accessi abusivi, perdita o distruzione);
4) i diritti specifici dell'interessato, e le modalità per esercitarli in modalità telematica;

- di dare la massima pubblicità alle misure adottate su tutti i canali di comunicazione dell'Ordine nazionale dei biologi;

- di inviare la presente delibera agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Consigliere Segretario
Dr. Duilio Lamberti

Il Vicepresidente
Dr. Pietro Miraglia